

COMITATO PARI OPPORTUNITA'  
PRESSO L'ORDINE FORENSE DI FORLI'-CESENA

Forlì, lì 4 giugno 2015

**OGGETTO: Bonus bébé e domande di esonero pagamento contributi minimi  
cassa Forense**

Cari Colleghi e care Colleghe,

riteniamo utile ed importante segnalare che con circolare INPS n. 93 dell'8 maggio 2015, pubblicata in evidenza sul sito di Cassa Forense : [http://www.cassaforense.it/Cassafor/Comunicati/Anno2015/Circolare\\_numero\\_9\\_3\\_dell\\_08-05-2015.pdf](http://www.cassaforense.it/Cassafor/Comunicati/Anno2015/Circolare_numero_9_3_dell_08-05-2015.pdf),

viene dato avvio al processo di acquisizione da parte dell'Inps delle domande volte ad ottenere l'assegno a sostegno dei nuclei familiari nei quali, successivamente al 1 gennaio 2015 e sino a tutto il 31 dicembre 2017, sia nato o sia entrato a farne parte un bambino.

La misura del bonus, prevista nella legge di stabilità per il 2015, ammonta ad €. 80,00 al mese per tre anni, per nuclei con situazione economica corrispondente ad un ISEE non superiore ad €. 25.000,00 annui e si raddoppia ad €. 160,00 al mese per un ISEE non superiore ad €. 7.000,00.

Nell'occasione, rammentiamo a chi non ne avesse conoscenza, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, nella seduta dell'11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell'approvazione del regolamento di attuazione della legge forense. Sono stati, in particolare, disciplinati alcuni importanti aspetti in materia di contributi minimi in corso di riscossione, domande di esonero ex art. 10, nuove iscrizioni alla Cassa.

**Domande di esonero ex art. 10 del Regolamento:**

È consentita, per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla cassa (con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a 3 anni in caso di più eventi successivi) l'esonero dal pagamento dei **contributi minimi** per i seguenti eventi:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa.

L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

Resta ovviamente fermo quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti e delle fatture emesse.

### **Come presentare le domande**

Le domande potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:

> *"Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze On-Line"*.

In ogni caso, l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.

Cordiali Saluti

Il CPO